

---

**ESTREMI**

---

**Autorità:** Cassazione civile sez. III  
**Data:** 29 novembre 2010  
**Numero:** n. 24144

---

**CLASSIFICAZIONE**

---

**SANITA' PUBBLICA - Unità o Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. o A.S.L.) personale in genere**

**Responsabilità civile (extracontrattuale, alias aquiliana) - Professionisti - Attività medico-chirurgica - Responsabilità del primario ospedaliero - Portata**

---

**INTESTAZIONE**

---

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -  
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -  
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -  
Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere -  
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D.F.P., (OMISSIS), elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato  
CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato DE MAIO  
CARLO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

USLL/(OMISSIS) VALLE UMBRA SUD, con gestione liquidatoria affidata  
alla

Azienda Unitaa Sanitaria Locale n. (OMISSIS), in persona del  
Commissario

Liquidatore Dott. O.W., elettivamente domiciliata in  
ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato  
NARDONE LORENZO, rappresentata e difesa dall'avvocato COVINO  
ALESSANDRO per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

N.U., C.G.P. 0 P.;

- intimati -

e sul ricorso n. 8230/2006 proposto da:

B.M.R., (OMISSIS), C.G.B.,

C.G.A., nella loro qualitaa di eredi del dott. C.

G.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20, presso  
lo studio dell'avvocato RIZZO CARLA, che li rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato MASTRANGELI FABRIZIO D., giusta procura  
speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti -

contro

M.D.F.P.;

- intimato -

e sul ricorso n. 8484/2006 proposto da:

N.U., (OMISSIS), considerato domiciliato "ex lege"

in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e  
difeso dall'avvocato MONGATTI DAVIDE, giusta delega in atti;

- ricorrente

contro

C.G.P. 0 P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato RIZZO CARLA, che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASTRANGELI FABRIZIO  
DOMENICO, giusta procura speciale al controricorso;

USLL/(OMISSIS) VALLE UMBRA SUD, in persona del Commissario  
Liquidatore

dott. O.W., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA  
COLA DI RIENZO N. 92, presso lo studio dell'avvocato NARDONE LORENZO,  
rappresentata e difesa dall'avvocato COVINO ALESSANDRO giusta delega  
in calce;

M.D.F.P., elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato CALDORO MARIA  
FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato DE MAIO CARLO giusta  
procura a margine del ricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 170/2005 della CORTE DDAPPELLO di PERUGIA,  
Sezione Civile, emessa il 2/12/2004, depositata il 31/05/2005; R.G.N.  
524/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
22/10/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito llAvvocato Nicola BLASI per delega Avvocato Alessandro COVINO;

udito llAvvocato Renzo TOSTI per delega Avvocato Carla RIZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

## FATTO

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono cosii ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

M.P. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia la ULSS Valle Umbra Sud di Foligno, C.G.P. e N.U. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni a lei derivate dalle modalita con le quali il (OMISSIS) i medici dell'ospedale llavevano fatta partorire. Resistettero i convenuti, in vario modo contestando llavversa pretesa.

Con sentenza depositata il 28 luglio 2001 il Tribunale di Perugia condannoo C.G.P. e la ULSS Valle Umbra Sud al pagamento in favore dell'attrice della somma di l. 451.277.300, da devalutarsi e poi rivalutarsi, oltre interessi.

Su gravame principale del C.G. e incidentale della Gestione Liquidatoria della ULSS Valle Umbra Sud e di M.P., la Corte ddappello di Perugia, in data 31 maggio 2005, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha determinato in Euro 98.454,75 la somma spettante alla M. a titolo di danni, condannando al relativo pagamento oltre a C.G.P. e alla Gestione Liquidatoria della ULSS Valle Umbra Sud, anche il primario N. U..

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione M. P. formulando tre motivi.

Resistono con autonomi controricorsi B.M.R., C.G.A. e C.G.B., eredi di C.G. P., N.U. e la ULSS Valle Umbra Sud, gli eredi di C.G. e il N. proponendo altresii ricorsi incidentali affidati, entrambi, a due motivi.

In risposta al ricorso incidentale del N. hanno poi notificato controricorso sia B.M.R., C.G. A. e C.G.B., sia M.P., sia la ULSS Valle Umbra Sud. La M. ha anche notificato controricorso a quello della ULSS Valle Umbra Sud.

Tutte le parti, infine, hanno depositato memoria.

## DIRITTO

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da M.P., dagli eredi di C.G.P., e da N.U. avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo M.P. denuncia mancanza, insufficienza e contraddittorietaa della motivazione su un punto decisivo della controversia nonchee violazione degli artt. 1223, 1224, 1225, 1226 e 2059 cod. civ.. La critica si appunta contro la quantificazione dei danni operata dal giudice ddappello, evidenziandosi al riguardo come contraddittoriamente la Corte territoriale abbia ritenuto eccessivo llimporto liquidato a titolo di danno biologico e di danno morale pur dopo avere riconosciuto llinadeguatezza del criterio tabellare a ristorare i pregiudizi patiti dalla paziente. In tale contesto, in base a un astratto criterio di ragionevolezza e quindi, in sostanza, senza alcuna motivazione, il danno morale era stato quantificato in L. 100.000.000, da sommarsi con il danno biologico tabellare.

1.2 Col secondo mezzo la ricorrente lamenta mancanza, insufficienza e contraddittorietaa della motivazione su un punto decisivo della controversia nonchee violazione degli artt. 1223, 1.224, 1225, 1226 cod. civ.. Oggetto della censura ee il capo della sentenza impugnata che ha rigettato llappello incidentale della M. in relazione al mancato riconoscimento del danno patrimoniale. Secondo la ricorrente le ragioni addotte al riguardo dal giudice ddappello - e cioee, da un lato, il parere espresso dal consulente tecnico ddufficio, il quale aveva escluso una perdita della capacita lavorativa specifica, senza che nessuna seria contestazione fosse stata formulata sul punto dall'appellante, e, dall'altro, la mancata dimostrazione di un lucro cessante rapportabile al fatto - farebbero malgoverno della difese articolate dalla parte. Nei propri scritti difensivi la M. aveva invero evidenziato che la incapacita lavorativa specifica - consistente nel concreto venir meno della capacita di guadagno in relazione alla attivita lavorativa in atto - si differenzia dalla incapacita lavorativa generica, la cui lesione ee compresa nel danno biologico (Cass. 12 settembre 2000, n. 12022), segnatamente precisando che la prova relativa al danno patrimoniale ben poteva essere data anche in via presuntiva, purchee fosse certa la perdita della capacita lavorativa specifica. La contraddittorietaa della decisione del giudice di merito sarebbe visibile a sol considerare che era stata positivamente valutata llincidenza dei danni subiti dalla M. sulla sua capacita patrimoniale, il che non poteva non condurre a una decisione positiva anche con riguardo al risarcimento per perdita della capacita lavorativa specifica.

1.3 Col terzo motivo llimpugnante deduce mancanza, insufficienza e contraddittorietaa della motivazione su un punto decisivo della controversia nonchee violazione degli artt. 1223, 1224, 1225, 1226 e 2059 cod. civ. Lamenta, in sostanza, che la Corte ddappello non abbia dato alcuna risposta al motivo di gravame col quale era stato impugnato il mancato riconoscimento del danno alla sfera sessuale e, segnatamente, del danno derivante dalla impossibilitaa ai avere altri figli.

2 Nel loro controricorso B.M.R., C.G. A. e C.G.B., eredi del dott. C.G. P. eccepiscono preliminarmente llinammissibilitaa del ricorso principale per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, e, segnatamente, per mancata indicazione delle parti, le quali non sarebbero identificabili con certezza neppure in base al contesto complessivo del ricorso e degli atti dei precedenti gradi di giudizio.

2.1 Col primo motivo del ricorso incidentale lamentano poi violazione degli artt. 1218 e 2236 cod. civ., insufficienza e contraddittorietaa della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilitaa del loro dante causa. Sostengono che ogni colpevolezza dello stesso doveva essere esclusa perchee, contrariamente a quanto affermato dal c.t.u. e, apoditticamente, dal decidente, non vi era alcun serio elemento che imponesse il ricorso al taglio cesareo. Richiamano le indicazioni della letteratura scientifica in materia nonchee la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni svolte dal consulente di parte, lamentando llassoluto silenzio serbato sul punto dalla Corte ddappello e il conseguente vizio motivazionale.

2.2 Col secondo mezzo gli impugnanti denunciano violazione degli artt. 1223, 1227 e 2697 cod. civ. nonchee insufficienza della motivazione per avere il giudice di merito escluso ogni corresponsabilitaa della M. nella verifica dell'evento lesivo, benchee, secondo gli esponenti, tale profilo risultasse in modo oggettivo dai fatti di causa. Evidenziano che la paziente aveva interrotto, contro il parere dei sanitari, la degenza;

sospeso la terapia antibiotica; rifiutato di farsi visitare, arrivando a togliersi da sola un punto di sutura; ommesso di ricorrere, quanto prima, alla chirurgia plastica ricostruttiva della parte lacerata, la quale avrebbe ridotto gran parte degli inconvenienti lamentati. Tale condotta, a giudizio dei ricorrenti, costituirebbe concausa efficiente nella produzione del danno (art. 1227 c.c., comma 1) o concorso del danneggiato nella determinazione di pregiudizi che lo stesso avrebbe invece potuto evitare usando llordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 2).

3 N.U. solleva in limine, con riferimento alla impugnazione della M., due eccezioni.

Da un lato, ne sostiene llinammissibilitaa ex art. 366 cod. proc. civ., per mancata indicazione delle parti in causa, del loro domicilio e della loro rappresentanza, in sostanza aderendo alla eccezione sollevata dagli eredi del dott. C.G.. Dall'altro, oppone il giudicato interno, deducendo che la sentenza di primo grado, la quale lo aveva mandato assolto, non era stata ritualmente impugnata nei suoi confronti, perchee la M., nel costituirsi nel giudizio di gravame, aveva sii proposto appello incidentale sul quantum del danno che le era stato liquidato nonchee sulla mancata condanna del N., ma aveva ommesso di notificargli la comparsa, come pur sarebbe stato necessario, in base al disposto dell'art. 292 cod. proc. civ., essendo egli contumace, nee aveva ottemperato all'ordine di notifica impartito dal consigliere istruttore. Il N. articola poi i seguenti due motivi di ricorso.

3.1 Col primo deduce violazione degli artt. 345 e 292 cod. proc. civ., reiterando lleccezioni di inammissibilitaa per omessa notifica dell'appello principale della M. e degli appelli incidentali contro di lui proposti, nonchee contraddittorietaa della motivazione su un punto decisivo della controversia. Ricorda che llappello principale, ritualmente notificatogli, era stato proposto dal dott. C.G.P., il quale, nei motivi, aveva altresii lamentato il mancato riconoscimento della responsabilitaa concorrente del primario, e cioee del medesimo N.. Ma il gravame era, in parte qua, inammissibile ex art. 345 cod.

proc. civ., perché mai il dott. C.G.P. aveva chiesto in prime cure il riconoscimento della corresponsabilità del N. e neppure lo aveva fatto la ULSS. Ne derivava che l'appello incidentale della M. non poteva atteggiarsi come semplice adesione al gravame del C.G. e andava, pertanto, notificato al contumace.

3.2 Col secondo mezzo il N. denuncia mancato esame e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Oggetto della censura è l'affermata sussistenza della sua responsabilità in quanto primario del reparto di ostetricia e ginecologia, tenuto, in forza del disposto del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 63 e D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7 in via preventiva e generale, a emanare direttive appropriate in ordine alle situazioni in cui andava praticato il taglio cesareo; a vigilare sull'attività dei dipendenti, prima, durante e dopo il parto; ad assumere specifiche informazioni su ogni degente del reparto, controllando l'esattezza e la congruità delle terapie praticate.

Secondo la Curia territoriale tutto ciò nella fattispecie non era avvenuto, avendo piuttosto il N. approvato e convalidato l'operato del suo assistente nella due relazioni versate in atti, rispettivamente, del 16 dicembre 1992 e del 16 settembre 1994, così condividendone pienamente la responsabilità.

Riportati ampi stralci della sentenza del Tribunale, che aveva respinto la domanda proposta nei suoi confronti, evidenzia l'impugnante che la Corte aveva omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze emerse nel giudizio - e cioè che il primario non era presente neppure al momento del ricovero e che la cartella clinica che ebbe ad esaminare era falsata, in quanto priva di dati rilevanti - e di considerare, nella medesima prospettiva, che la M. lasciò volontariamente il nosocomio.

Erroneamente erano poi state valorizzate le relazioni tecniche da lui redatte perché esse, compilate nella totale ignoranza di quanto realmente accaduto, avevano comunque natura di meri atti difensivi.

4 La ULSS Valle Umbra Sud, cessata ai sensi della L.R. Umbra 4 gennaio 1995, n. 1, art. 10 costituita in giudizio in persona del Commissario Liquidatore, nel resistere al ricorso per cassazione di M.P., e al ricorso incidentale tardivo del N., eccepisce, in via preliminare, la nullità del primo, per omessa notifica alla Gestione Liquidatoria della soppressa ULSS, unico soggetto passivamente legittimato a resistere; e l'inammissibilità del secondo, ex art. 334 c.p.c., comma 2.

5 Infine M.P., nel controricorso al ricorso incidentale di N.U., oppone la nullità della procura, in quanto apposta su un foglio separato dal controricorso e privo di qualsivoglia riferimento al giudizio per il quale era stata conferita.

6 Vanno preliminarmente affrontate e risolte le questioni pregiudiziali hinc et inde sollevate, con esclusione soltanto di quella volta a far valere il giudicato interno, opposta dalla difesa del N., questione che si presta a essere esaminata insieme al primo motivo del ricorso incidentale proposto dallo stesso.

6.1 L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione della M. per mancata indicazione delle parti, sollevata in limine dalla difesa degli eredi del dott. C.G. e fatta propria anche dalla difesa del dott. N., è destituita di fondamento per le ragioni che seguono.

Questa Corte ha ripetutamente statuito che, ai fini dell'osservanza del disposto dell'art. 366 cod. proc. civ. - a tenore del quale il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o sia assolutamente incerta l'identificazione delle parti contro cui l'impugnazione è diretta - non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'art. 164 cod. proc. civ., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco, ancorché implicito, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza gli intimati (Cass. civ., 7 settembre 2009, n. 19286; Cass. civ., 3 settembre 2007, n. 18512).

Nella fattispecie l'individuazione dei destinatari dell'impugnazione principale emerge in maniera inequivocabile dal dispositivo della sentenza della Corte d'appello riprodotta nella prima pagina dell'atto, e cioè tanto più che, essendo le censure limitate al solo quantum, le parti intime non possono che essere tutte e solo quelle condannate nel giudizio di merito.

6.2 Neppure ha pregio la dedotta nullità del ricorso della M. per omessa notifica alla Gestione Liquidatoria della soppressa ULSS Valle Umbra Sud n. (OMISSIS), unico soggetto passivamente legittimato a resistere.

Il ricorso risulta per vero notificato alla ULSS Valle Umbra Sud in persona del Commissario Liquidatore dott. Ma.Lu. e cioè esattamente all'Ente costituito nel giudizio di appello e ora in quello di cassazione, mentre del tutto irrilevante è che esso sia stato evocato con l'indicazione del legale rappresentante piuttosto che dell'organo rappresentato.

Ne deriva che anche la connessa eccezione di inammissibilità (id est inefficacia), ex art. 334 c.p.c., comma 2, del ricorso incidentale tardivo del N., deve essere respinta.

6.3 Priva di fondamento è poi l'eccezione, proposta dalla difesa della M., di nullità della procura conferita dal N..

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purché materialmente unito al ricorso, e tanto quando anche essa non contenga alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, atteso che, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141),

l'apposizione topografica della procura è idonea - salvo diverso tenore del testo di cui si compone - a fornire certezza della sua provenienza dalla parte e a farne presumere la riferibilità al giudizio cui l'atto accede (Cass. civ. 19 dicembre 2008, n. 29785).

Nella fattispecie, esaurita la ventesima pagina del controricorso, la procura risulta apposta in testa al ventunesimo foglio dello stesso, foglio peraltro saldamente spillato agli altri. In tale contesto, nessuna incertezza può esservi sulla sua riferibilità all'atto al quale accede.

7 Passando ad esaminare nel merito le proposte impugnazioni, si ritiene opportuno partire dalle censure svolte nei ricorsi incidentali degli eredi del dott. C.G. e del dott. N. U., in quanto involgenti questioni relative all'azionata pretesa risarcitoria, logicamente preliminari, dunque, alle problematiche inerenti al quantum.

8 I due motivi del ricorso incidentale di B.M.R., di C.G.A. e di C.G.B., che si prestano a essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, sono infondati.

L'affermazione della responsabilità del dott. C.G.P. è scaturita dal rilievo, suffragato dal parere del consulente tecnico, che la grave scoliosi dorso-lombare con asimmetria del bacino, dalla quale era affetta la M., imponeva l'adozione del parto cesareo, per le prevedibili difficoltà di fuoriuscita del feto e per le eventuali lacerazioni di parti molli in relazione a manualità compressive, rischio certamente presente anche in parti del tutto normali, ma di gran lunga maggiore nella fattispecie. In tale contesto, l'opzione per il parto naturale era stata, secondo il giudicante, una imperdonabile leggerezza, anzi una vera imprudenza, tanto più grave in quanto il C.G., che era lo specialista di fiducia della M., non poteva ignorare la particolare conformazione fisica della sua paziente. A tale negligenza andava poi aggiunta quella di non avere tempestivamente effettuato una adeguata terapia antibiotica, consentendo, in un territorio ad alta infettività, l'attecchimento di germi patogeni.

Quanto al riconoscimento del concorso del fatto colposo del creditore nella produzione del danno, ex art. 1227 cod. civ., la Corte territoriale ne ha negato i presupposti, evidenziando, in punto di fatto, che la paziente aveva lasciato l'ospedale dopo ben cinque giorni di degenza, durante i quali le era stata somministrata una terapia antibiotica inadeguata; che era uscita dal nosocomio proprio per sottoporsi a cure più rispondenti alle proprie esigenze; infine, che l'intervento di chirurgia plastica aveva solo potuto ridurre i danni, ma non eliminarli e tanto per l'imponenza delle lesioni, non già per il tempo trascorso dal momento in cui le stesse si erano prodotte.

8.1 Ritiene il collegio che l'apparato argomentativo col quale il giudice di merito ha motivato il suo convincimento sia completo, logicamente corretto ed esente da aporie o da contrasti disarticolanti con le emergenze fattuali di riferimento. Le critiche dei ricorrenti non colgono quindi nel segno,

risolvendosi esse, a ben vedere, nella prospettazione di una ricostruzione della serie causale produttiva dei danni dei quali l'attrice ha chiesto il ristoro, alternativa rispetto all'apprezzamento espresso al riguardo dal decadente sulla base del parere del consulente. Ed è massima consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non c'è ragione di discostarsi, che, quando il giudice del merito aderisce alle conclusioni dell'esperto che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, di modo che le critiche che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dall'ausiliario, si risolvono in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione, né, a maggior ragione, quello di violazione di legge (Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8355). Con particolare riguardo, poi, alla sussistenza dei presupposti per la limitazione dell'entità dei danni che i convenuti sono stati chiamati a risarcire, in ragione del concorso del fatto colposo della M. nella loro eziologia, i rilievi formulati dai ricorrenti implicano, ancora una volta, una diversa ricostruzione della fattispecie, e quindi una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. Si ricorda, in proposito, che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittorietà della motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono però mai consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la conclusione, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo, salvo i casi, tassativamente previsti, in cui è la legge stessa ad assegnare alla prova un certo valore (confr. Cass. civ. 6 marzo 2008 n. 6064).

9. Passando all'esame dell'impugnazione del N., prive di pregio sono anzitutto le deduzioni, volte a sostenere l'inammissibilità del gravame sotto il profilo della mancata, corretta instaurazione del contraddittorio e del conseguente passaggio in giudicato del rigetto della domanda formulata nei suoi confronti: deduzioni che, per quanto esposto innanzi, oltre a essere state svolte in via preliminare, sono oggetto del primo motivo del ricorso incidentale.

A confutazione delle stesse è sufficiente rilevare che, mentre la corresponsabilità del N. nella produzione dell'evento lesivo rientrava nella causa petendi delle richieste avanzate dall'attrice in prime cure, l'impugnante neppure ha chiarito quali pregiudizi sarebbero, in concreto, derivati all'esplicazione del suo diritto di difesa, dalla mancata notifica della comparsa della M., pacifico essendo, peraltro, che egli si è regolarmente costituito in appello, senza incorrere in preclusioni o decadenze.

Ne deriva che l'allegata violazione delle regole del contraddittorio è speciosa e priva di consistenza.

9.1 Neppure hanno fondamento le censure al positivo apprezzamento della incidenza causale della condotta del primario nella determinazione dei danni lamentati dalla M.. Con esse il ricorrente torna a ribadire la propria estraneità ai fatti, erroneamente negata dal giudice a quo, atteso che egli, che non aveva presenziato né al ricovero, né al parto, si era per altro verso trovato nell'impossibilità di avere contezza delle complicazioni dilacerative verificatesi durante l'espulsione del feto, in ragione della loro mancata menzione nella cartella clinica e del volontario abbandono del nosocomio da parte della paziente.

Trattasi di censure eccentriche rispetto al nucleo motivazionale della sentenza impugnata, basate, in parte qua, proprio sulla consistenza incompatibile degli oneri e delle responsabilità connesse alla posizione apicale del primario con la deduzione di una sua ignoranza di quante avvenute in reparto e delle situazioni cliniche dei degenti.

Il giudice di merito ha invece affermato che le esimenti invocate dal N. non escludevano, ma semmai confermavano la sua colpevolezza, posto che lo stesso avrebbe dovuto, in via preventiva e generale, emanare direttive appropriate in ordine alle situazioni in cui era necessario ricorrere al taglio cesareo e, comunque, vigilare sull'attività dei propri subordinati prima, durante e dopo il parto, assumendo specifiche informazioni su ogni caso presente in reparto e controllando la congruità delle terapie praticate.

Ora, così argomentando, il giudice di merito ha fatto coerente e corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, e pienamente condiviso dal collegio, in base al quale il primario ospedaliero, che, ai sensi del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7 ha la responsabilità dei malati della divisione e il connesso obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire - deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano i degenti nonché delle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o a mezzo di interpellato degli operatori sanitari) e indipendentemente dalla responsabilità di questi ultimi, e tanto allo scopo di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze (confr. Cass. civ. 30 giugno 2005, n. 13979; Cass. civ. 18 maggio 2001, n. 6822). 10 Resta da esaminare il ricorso principale di M.P..

Le critiche svolte nei motivi, che si prestano a essere esaminate congiuntamente in quanto connesse, sono infondate.

Esse hanno ad oggetto l'entità della somma liquidata dal giudice di merito a titolo di risarcimento danni, somma determinata in L. 60.885.000, per il danno biologico, in base al criterio tabellare; in L. 100.000.000, per il danno morale; in L. 9.750.000, per l'invalidità temporanea assoluta e parziale; e in L. 20.000.000, per esborsi in relazione a cure successive, tenuto anche conto che, in conseguenza delle lesioni riportate, la M. rimase completamente lontana dalla sua professione per almeno tre mesi.

Con particolare riferimento al danno morale, ha osservato il giudice di merito che, a fronte di un massimo tabellare fissato in L. 30.000.000, palesemente incongruo, in ragione della peculiarità della fattispecie, la decuplicazione operata dal giudice di merito - che lo aveva liquidato in L. 300.000.000 - era tuttavia eccessiva di talché più ragionevole appariva l'attribuzione dell'importo di L. 100.000.000.

A fronte di tale apparato motivazionale, ritiene il collegio che il giudice di merito non solo ha adeguatamente esplicitato le ragioni della scelta operata in dispositivo, ma della stessa ha offerto una giustificazione niente affatto arbitraria e implausibile.

Valga al riguardo considerare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se la giustificazione della decisione difetti totalmente, o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza, o, ancora, sia radicalmente contraddittoria (Cass. civ. 26 gennaio 2010, n. 1529; Cass. 8 novembre 2007, n. 23304).

Quanto poi alle doglianze in punto di mancato riconoscimento del danno patrimoniale, è sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha motivato la sua decisione richiamando il parere dell'ausiliario, che aveva escluso qualsivoglia perdita di capacità lavorativa specifica. E in proposito neppure è troppo chiaro il senso delle critiche formulate dalla ricorrente la quale, pur dando atto della differenza tra perdita di capacità lavorativa generica - risarcita attraverso il riconoscimento del danno biologico - e perdita della capacità lavorativa specifica, sembra voler apoditticamente e automaticamente inferire l'esistenza di quest'ultima dalla prima.

10.1 Infine, a confutazione delle critiche formulate dalla M. in ordine al preteso, mancato riconoscimento del danno alla sfera sessuale e di quello derivante dalla impossibilità di avere altri

figli, e sufficiente ribadire, in piena adesione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che la persona umana e i suoi diritti fondamentali costituiscono un unicum inscindibile, di talchee, quando tali diritti siano lesi ed abbiano provocato un pregiudizio non patrimoniale (altrimenti detto danno morale), uno ed unitario e il danno ed uno e unitario deve essere il risarcimento, ferma restando la necessita che il giudice di merito, nella quantificazione, tenga conto di tutte le concrete conseguenze dannose del fatto illecito (confr. Cass. civ. 14 ottobre 2008, n. 25157). Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce invero una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, di talchee costituisce una duplicazione risarcitoria la liquidazione del danno biologico separatamente da quello ed. estetico, da quello alla vita di relazione o da quello cosiddetto esistenziale (confr. Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972).

Venendo al caso di specie, e di immediata evidenza che, attribuendo a titolo di danno morale la somma di L. 100.000.000, piu che tripla rispetto a quella risultante dall'applicazione dei criteri tabellari, la Corte territoriale ha tenuto conto di tutti i pregiudizi prodotti dall'evento lesivo nella sfera areddituale della M., ivi compresi quelli inerenti alla attivita sessuale della stessa. Non ha dunque pregio la deduzione della mancata risposta della Curia territoriale ai rilievi formulati in proposito nei motivi di gravame, pacifico essendo che il giudice non e tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. civ., 12 gennaio 2006, n. 407).

Per le ragioni esposte tutti i ricorsi devono essere rigettati.

Lesito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente tra le parti le spese.

---

#### **P.Q.M.**

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta tutti. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010

---

#### **CONFORMI E DIFFORMI**

(1) In senso conforme cfr. Cass. 30 giugno 2005 n. 13979.

---

*Cassazione civile sez. III, 29 novembre 2010, n. 24144*

---

Utente: CALLERI NOVIELLO calle4181

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.